

Allegato A

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A.

KRAŠKI VODOVOD D.D.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Scrittura privata

TRA

I' Acquedotto del Carso SpA - Kraški vodovod dd, con sede in Duino Aurisina-Devin Nabrežina – Aurisina Cave-Nabrežina kamnolomi, 25/C - P.IVA e C.F. 00062810320, più avanti denominato semplicemente Azienda, rappresentato dal sig. Alessio Križman, nato il 28/12/1953 a Trieste (TS), C.F. KRZLSS53T28L424J, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Azienda,

E

La _____, P.I. e C.F. n. _____, con sede in _____ (____) in via _____, più avanti denominato semplicemente Gestore, rappresentato dal sig. _____, nato il _____ a _____ (____) C.F. _____, nella sua qualità di Presidente dell'istituto,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

1. L'Azienda affida con la presente convenzione in base alla conforme determinazione n. _____ di data _____ il proprio servizio di cassa al Gestore, che lo svolge presso _____.

2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal _____ in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. La gestione del servizio di cassa come affidato in base alla presente convenzione avrà termine il _____.

3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ed i perfezionamenti ritenuti necessari, mediante semplice scambio di lettere.

Art.2: OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate, nonché l'eventuale fornitura di altri servizi bancari, compresa la fornitura di carta di credito alle condizioni indicate nell'offerta tecnica presentata in data _____, connessi o necessari al servizio stesso, con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono.

2. Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il Gestore, l'Azienda può stipulare apposite convenzioni con altri Istituti di credito, compresi i servizi di bancoposta, per l'esazione delle bollette e con la possibilità di lasciare in giacenza i fondi liquidi presso i medesimi per un periodo non superiore a due mesi.

Art.3: RISCOSSIONI

1. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa. Tali incassi saranno accreditati al conto di cassa con valuta a favore dell'Azienda, come dal

seguito prospetto:

- contante e assegni circolari e bancari di cui all'art. 120 del D.Lgs. 385/1993:

Valuta del giorno in cui è effettuato il versamento;

- assegni bancari e circolari su piazza:

Valuta del _____ giorno successivo il versamento

- altri assegni bancari e altri valori fuori piazza:

Valuta del _____ giorno successivo il versamento

- per le operazioni di giro:

Valuta compensata

2. Il Gestore non applica commissioni a carico degli utenti dell'Azienda per le operazioni d'incasso effettuate presso le altre filiali, agenzie o sportelli.

Art.4: PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento emessi dall'Azienda, firmati dal Presidente dell'Azienda e dal Responsabile del servizio ragioneria o dai rispettivi delegati, entro il termine di due (2) giorni lavorativi dal giorno di consegna degli ordinativi stessi.

2. Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere i seguenti dati:

- I dati fiscali ed anagrafici del creditore;
- La causale e l'importo in cifre e lettere del pagamento;
- Il Codice Identificativo Gara (CIG), se richiesto;
- Le modalità di estinzione del titolo e l'eventuale data di scadenza;
- La data di emissione e la numerazione progressiva;

Il Codice Identificativo Gara (CIG), se presente nell'ordinativo di pagamento, dovrà essere sempre riportato su tutte le operazioni di pagamento che il Gestore eseguirà.

3. Il Gestore può essere autorizzato dall'Azienda, a seguito di specifica richiesta o disposizione di legge, a dar corso al pagamento di particolari spese, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici (15) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta operazione.

4. Per tutti i pagamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo il Gestore applica la valuta del giorno come specificato nell'offerta presentata in data _____.

5. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno trassato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione dal momento di addebito dell'importo sul conto corrente di cassa. Restano a carico del Gestore le spese per la spedizione degli assegni circolari o trassati ai beneficiari interessati.

6. Il Gestore non applica commissioni a carico dei beneficiari.

7. Gli ordinativi di pagamento relativi ai dipendenti, agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti sono estinti senza alcun addebito per i creditori, qualunque sia la forma di pagamento scelta.

Art. 5: ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL GESTORE

1. Il Gestore si impegna all'installazione e l'attivazione gratuita di apparecchiature POS entro _____ giorni ed alle condizioni economiche indicate nell'offerta presentata in data _____.

2. Il Gestore si impegna all'attivazione del servizio di "home banking" entro _____ giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione ed alle condizioni riportate all'art. 4 del Disciplinare di gara prot. n. _____ del _____. Il limite giornaliero per le disposizioni di pagamento viene fissato in euro 100.000,00 (cento mila virgola zero). Tutte le operazioni che saranno eseguite a cura dell'Azienda sono a titolo gratuito.

Art. 6: ULTERIORI ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA

1. L'Azienda riconoscerà al Gestore il corrispettivo per il servizio SEDA, modalità BASE, alle condizioni economiche indicate nell'offerta presentata in data _____.

2. L'Azienda provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di pagamento e comunica tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

3. Eventuali ordinativi di pagamento sono trasmessi dall'Azienda al Gestore accompagnati da una distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Azienda firmato per ricevuta con l'indicazione della data di ricevimento.

4. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessi, segnalando, per iscritto non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

5. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria e/o del collegio sindacale dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da

parte del Presidente dell'Azienda dei nominativi dei suddetti revisori e/o sindaci, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.7: ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente dell'Azienda, su richiesta della medesima, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa nell'importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero). L'istruttoria per l'eventuale anticipazione non sarà gravata da spese a carico dell'Azienda.

2. Gli interessi a carico dell'Azienda verranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate con decorrenza dalla data di effettivo utilizzo.

3. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto gestore del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Parimenti il Gestore si impegna altresì a subentrare, all'atto dell'acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) dell'Azienda nei confronti dell'attuale soggetto cassiere.

Art.8: TASSI DEBITORI E CREDITORI

1. Il tasso di interesse da corrispondersi sulle giacenze in c/c è determinato dallo spread offerto di più _____ (+ _____) punti rispetto al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente.

2. Il tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa è

determinato dallo spread offerto di più _____ (+ _____) punti rispetto al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente.

Art. 9: COMPENSO E SPESE DI GESTIONE

1. Il servizio è affidato al Gestore a titolo gratuito.

Art.10: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Gestore è tenuto a osservare per l'espletamento del servizio tutte le condizioni previste nella presente convenzione nonché quelle della normativa in materia vigente.

2. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, motivate e notificate al Gestore mediante lettera raccomandata, da facoltà all'Azienda (anche in presenza di una sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento, di disdettare la convenzione e far cessare il rapporto, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale il Gestore si impegna a continuare la gestione del servizio di cassa, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, fino alla designazione di altro Gestore, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

Art. 12: SPESE E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

Art. 13: RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla

presente convenzione e/o non espressamente previsti dalla presente, le parti concorderanno gli eventuali oneri alle migliori condizioni previste dagli accordi interbancari in vigore.

2. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Azienda ed il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

a. Azienda:

ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA
KRAŠKI VODOVOD DD
Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 25 / C
34011 DUINO AURISINA / DEVIN NABREŽINA (TS)

b. Gestore:

3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

4. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Trieste.

Art. 14: NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Con la concessione in uso gratuito presso la sede di esecuzione della presente convenzione di una cassetta postale nella quale verrà immessa tutta la corrispondenza ordinaria, il Gestore si esime dall'inviare al domicilio dell'Azienda le varie comunicazioni come prescritto dalla presente

convenzione; restano, comunque, escluse le eventuali comunicazioni, che per disposizione normativa, tempo per tempo vigente, debbano farsi a mezzo lettera raccomandata.

Aurisina, li _____

Il Gestore:

L'Azienda:
